



Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Specializzata in materia d'Impresa

Il Giudice, dott.ssa Song Damiani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.07.2022, ha emesso la seguente

ordinanza

(ex art. 671 c.p.c.)

Nel procedimento per sequestro conservativo proposto *lite pendente* iscritto al n. 921-1/2022 r.g., introdotto da

Grande Antonello, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Martino per procura allegata al ricorso;

- Ricorrente-

nei confronti di

Cospet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sardo, per procura allegata alla comparsa di costituzione;

- Resistente-

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione con contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 671 c.p.c., l'arch. Antonello Grande ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Cospet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. *Preliminarmente ed in via cautelare: disporre, per tutte le ragioni dianzi esposte, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dell'intero patrimonio sociale, con particolare riguardo a tutti i crediti maturati e maturandi, fino alla concorrenza del credito vantato dall'arch Grande, ovvero della somma di € 213.637,00 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi come per legge dalla data di maturazione*



del diritto fino al soddisfo. 2. Nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'arch. Grande al rimborso della propria partecipazione sociale e per l'effetto condannare la Cospet sr l, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 213.637,00

oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi come per legge dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo a titolo di rimborso della propria quota societaria, oltre al risarcimento del danno da mancata disponibilità della somma nel periodo di mora.

Con vittoria di spese e competenze di lite oltre alla rifusione delle spese di media conciliazione.”.

A tal fine, l'arch. Antonello Grande ha esposto quanto di seguito:

- di essere stato socio al 50% della Cospet s.r.l. e di aver esercitato, in data 30 ottobre 2018, il proprio diritto di recesso ex art. 2473 c.c. come risulta dal relativo verbale di assemblea;
- di aver chiesto, nel momento in cui ha comunicato alla società la volontà di esercitare il recesso, che gli venisse liquidata la quota entro il termine previsto per legge;
- che la Cospet non solo non ha provveduto nei 180 giorni, come da normativa, ma non si è neanche attivata per quantificare il valore della quota spettantegli, adducendo una asserita mancanza di liquidità per fare fronte alla suddetta richiesta, nonostante, nelle more, abbia ricevuto diversi pagamenti, come risulta dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio, nonché dagli estratti di conto corrente che si allegano, e precisamente: € 68.841,95 il 27 agosto 2019 quale credito Iva versato dall'Agenzia delle Entrate; € 39.881,13 il 16 settembre 2019 versata dal Comune di Soveria Mannelli; € 31.899,91 il 24 febbraio 2020 quale saldo della fattura n. 1/20 versata dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- che, al momento del recesso, la società disponesse di un fondo riserve pari ad euro 64.706,79 come risulta dal relativo bilancio d'esercizio;
- che, infine, la società ha effettuato pagamenti senza alcuna causale giustificativa in favore della Petrone Calcestruzzi s.r.l., come si evince dagli estratti conto e senza seguire alcun criterio cronologico;





- che, alla data del 31.12.2018, il valore complessivo della Cospet srl ammontava ad € 427.275,00. Come risulta dalla perizia a firma del dott. Massimiliano Scalzo;
- che, dopo inutili tentativi di composizione bonaria della vicenda, seguiti da formale diffida alla liquidazione della quota ed aver esperito con esito negativo il procedimento di media conciliazione, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del suo diritto alla liquidazione della propria partecipazione societaria ovvero al rimborso della quota di appartenenza con il valore di mercato maturato al momento del recesso, nel caso specifico intervenuta in data 31.10.2018 e ciò in forza dell'art. 2473 terzo comma c.c., chiedendo preliminarmente che venisse autorizzato il sequestro conservativo del patrimonio della Cospet s.r.l. ai sensi dell'art. 671 c.p.c. fino all'ammontare di € 213.637,00.

Si è costituita la Cospet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per eccepire, in via preliminare, l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto societario, nel merito l'illegittimità del recesso operato dal socio Antonello Grande e comunque l'insussistenza dei presupposti per la concessione del chiesto sequestro.

Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 4 luglio 2022, tenutasi mediante trattazione scritta, il giudice riservava la decisione sull'istanza cautelare.

*** **

Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione relativa alla devoluzione in arbitri prevista dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto societario. In merito, si osserva che detta clausola deve ritenersi estesa anche alle controversie riguardanti il recesso del socio dalla società. Infatti, tale controversia riguardante il recesso – che è controversia relativa al rapporto sociale – comprende anche quella in cui sia controverso il (solo) valore della quota, poiché l'esercizio del recesso coinvolge al contempo sia lo *status* di socio sia il diritto (di natura patrimoniale) ad





esso conseguente, qual è quello alla liquidazione del valore della partecipazione (v. Cass. n. 24247/2020).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 669 *quinquies* c.p.c., se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito. Infatti, anche in diritto societario vige il principio stabilito dall'art. 818 c.p.c. secondo cui agli arbitri, salva diversa disposizione di legge, è preclusa la possibilità di concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari e ciò in quanto gli arbitri sono privi di poteri coercitivi che la legge riserva solo all'Autorità giudiziaria ordinaria. Del resto, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.320/2002, è stato affermato che con l'arbitrato irrituale le parti non rinunciano anche alla possibilità di ottenere un provvedimento cautelare di carattere anticipatorio e conservativo in attesa che si concluda il giudizio arbitrale, trattandosi di una vera e propria azione autonoma rispetto a quella finalizzata ad ottenere la decisione finale e tale principio è stato poi trasfuso nella nuova formulazione dell'art. 669 *quinquies* del c.p.c., nella quale viene disposta la tutela cautelare anche in liti devolute ad arbitri irrituali.

Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione di compromesso sollevata dalla Cospet s.r.l. in relazione alla domanda di sequestro conservativo.

Passando all'esame del merito, l'istanza cautelare di sequestro conservativo proposto dal socio receduto Antonello Grande nei confronti della Cospet s.r.l. risulta infondata e va, conseguentemente, rigettata.

Ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Come noto, per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza dei due requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo





infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

Ebbene, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, difetti il presupposto del *periculum in mora* per i motivi di seguito esposti.

È pacifico che l'onere della prova della sussistenza di entrambi i requisiti del sequestro conservativo spetta al ricorrente e che, pertanto, con riferimento al *periculum in mora*, la fondatezza del timore di perdere o vedere diminuita la garanzia patrimoniale del proprio credito deve essere adeguatamente allegata e provata dal ricorrente.

Come chiarito anche dalla Suprema Corte, il requisito del *periculum in mora* è desumibile sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. *ex multis*, Cass. civ. 2081/2002; Cass. civ. 6042/1998; Cass. civ. 6460/1996).

Con riguardo ai presupposti del *periculum in mora* del sequestro conservativo si ritiene di dover dare continuità all'orientamento seguito da questo Tribunale ed efficacemente espresso, da ultimo, in un recentissimo provvedimento emesso del Collegio della medesima sezione imprese del Tribunale in sede di reclamo di ordinanza di sequestro conservativo; orientamento per il quale, ai fini dell'accoglimento di una domanda di sequestro preventivo, è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti soggettivi ed oggettivi di insufficienza o possibile depauperamento del patrimonio del debitore (Tribunale di Catanzaro, ord. del 28.03.2019, pubblicata il 29.03.2019, r.g. n. 5922 del 2018).

Secondo tale orientamento, invero, non è consentito al giudice disporre il provvedimento cautelare previsto dall'art. 671 c.p.c. in presenza di allegazioni





approssimative ed ipotetiche, non supportate da idoneo fondamento documentale, in merito al ricorrere di una situazione patrimoniale del debitore insufficiente rispetto al credito per il quale si agisce.

Allo stesso modo, deve evidenziarsi come non sia consentito al giudice desumere l'esistenza del *periculum* dalla mera sproporzione tra l'entità del credito, in tesi vantato dal ricorrente, e il valore attuale del patrimonio di cui dispone il debitore e che non è, tanto meno sufficiente, il mero sospetto circa l'intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia del credito tutti o alcuni dei suoi beni.

Tale orientamento, avallato dalla dottrina maggioritaria per la quale il *periculum in mora* deve essere oggetto di una valutazione complessiva tanto degli elementi oggettivi quanto soggettivi, ossia cumulativamente e non isolatamente, attraverso un'analisi da compiere caso per caso, è seguito anche nella giurisprudenza di merito secondo cui "l'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore in relazione all'entità della pretesa fatta valere dal creditore non è da sola sufficiente a far sorgere il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato" (in tal senso cfr. Tribunale Milano 20.03.1997).

Si afferma, infatti, in giurisprudenza che l'inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all'ammontare complessivo dei debiti non basta a integrare gli estremi del "pericolo nel ritardo", alla cui ricorrenza la legge subordina l'autorizzazione del sequestro conservativo (Tribunale di Milano 23 giugno 2016 n. 1547/2016).

Nel vaglio della domanda di concessione della misura del sequestro conservativo non risultano, pertanto, ammissibili presunzioni *iuris tantum* ma solo analisi strettamente ancorate alla condotta dei possibili destinatari della misura (in tal senso cfr., Tribunale di Roma sezione specializzata imprese 25.03.2015 nella cui parte motiva si legge testualmente che "Del resto, se fosse vera la tesi che qualsiasi convenuto possa sempre e comunque dismettere il proprio patrimonio, si dovrebbe per definizione concedere il sequestro conservativo in ogni giudizio per il solo fatto che il ricorrente prospetti un esito favorevole della controversia ed ipotizzi l'astratta possibilità di atti dispositivi del patrimonio da parte del convenuto ovvero



l'incapienza del patrimonio stesso; evidentemente dal legislatore è richiesto un *quid pluris* per concedere l'invocata cautela, come si è in precedenza evidenziato”).

Invero come evidenziato dal Collegio di questa medesima sezione del Tribunale di Catanzaro nel provvedimento emesso in fase di reclamo e già sopra citato “diversamente opinando la misura dovrebbe essere concessa sempre e comunque tutte le volte in cui, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris*, il patrimonio dei debitori risultasse incapiente a soddisfare le ragioni del credito. In particolare questo collegio ritiene che solo la valutazione cumulativa dei requisiti oggettivo e soggettivo sottesi al *periculum in mora* consenta di contemperare in maniera adeguata le opposte esigenze, ovvero da un lato le ragioni di chi agisce per tutelare con la misura conservativa il proprio diritto e dall'altro le rilevanti conseguenze che la misura del sequestro apporta ai patrimoni dei soggetti colpiti e che necessita, ai fini della concessione della misura, di condotte distrattive da allegare e provare.”

Ebbene, considerato, appunto, che, nell'esame del *periculum in mora* presupposto all'art. 671 c.p.c., non ci si può limitare a un mero raffronto economico tra credito e consistenza del patrimonio dell'obbligato al momento dell'istanza cautelare deve da subito evidenziarsi che, nel caso di specie, il ricorrente nulla ha allegato in merito al requisito del *periculum* che dovrebbe essere integrato da tutti quei comportamenti che mirano a depauperare il patrimonio del debitore, quali, ad esempio, la distrazione o l'occultamento dei propri beni oppure il pericolo di fuga.

Il socio receduto si è limitato testualmente ad affermare che *il periculum in mora* consisterebbe nella “*pregressa ed ingiustificata condotta della società convenuta per ritenere oltremodo fondato, attuale e concreto il pericolo che la società reiteri le condotte ingiustificatamente distrattive del patrimonio aziendale*” ed il corrispondente timore sarebbe “*ancora più grave laddove la Cospet srl, come già fatto in passato, utilizzasse le risorse presenti e future per altri scopi diversi dall'adempimento dell'obbligazione di cui si discute*” aggiungendo che “*il mancato rimborso della quota in favore dell'odierno attore costituisca il frutto di una deliberata volontà della società convenuta di sottrarsi all'adempimento della propria obbligazione in vista di una*



programmata cessazione dell'attività sociale con conseguente depauperamento del patrimonio esistente.” (v. pagg. 4 e 5 del ricorso).

In realtà dalla documentazione allegata dal ricorrente, in specie estratti del conto corrente bancario della Cospet s.r.l. e lista dei bonifici bancari effettuati dalla Società dal 14.06.2017 al 19.03.2019, come dal ricorrente medesimo evidenziato, risulta il pagamento di € 26.000 alla Petrone Calcestruzzi, ma tali operazioni bancarie, come dedotto dalla Società resistente, integrano dei pagamenti per singole forniture effettuate dalla Petrone Calcestruzzi alla Cospet e, in ordine a tale argomentazione, nulla ha replicato il ricorrente. Oltre tutto, si osserva che l'importo segnalato non è tale da destare il timore di depauperamento del capitale sociale che, secondo lo stesso ricorrente, ammonterebbe ad € 427.275,00 all'epoca del recesso. Pertanto, si evidenzia che il socio receduto, oltre a non aver allegato nulla in merito ad eventuali condotte distrattive dei resistenti, ha fondato la propria richiesta di misura cautelare sulla mancata liquidazione della propria quota, nonostante sia ampiamente decorso il termine di legge.

Non risulta sufficiente, dato il carattere incisivo della misura cautelare richiesta, la produzione in giudizio da parte di Antonello Grande degli estratti trimestrali del conto corrente bancario e la lista dei bonifici effettuati a provare, almeno a livello di gravi indizi, le condotte distrattive e depauperative del patrimonio sociale che ha genericamente dedotto in ricorso.

In conclusione, il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito alle dedotte condotte distrattive e depauperative del patrimonio sociale comporta il rigetto della domanda cautelare avanzata dal socio receduto Antonello Grande per mancanza del *periculum in mora*.

Le spese della presente fase cautelare vengono rimesse alla definizione del giudizio di merito già pendente.

p.q.m.

- rigetta il ricorso per sequestro conservativo proposto da Antonello Grande nei confronti della Cospet s.r.l.;



- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.

Catanzaro, li 24 luglio 2022



IL GIUDICE

dott.ssa Song Damiani

Arbitrato in Italia

